

Numero della proposta

7

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 12. Dicembre 1865.
dal Ministro dell' Interno

OGGETTO

*Principale
23. Febbre 1866*

Relatore

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(NATOLI)

nella tornata del 12 dicembre 1865.

Proroga della facoltà accordata al Governo d'introdurre mutamenti nelle circoscrizioni territoriali.

SIGNORI! — La legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia 20 marzo 1865, n° 2248, diede facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mutamenti che fossero dettati da evidente necessità; ma all'articolo 3 ne limitava l'esercizio entro questo anno.

Imperiosi motivi di politica convenienza non lasciarono al Ministero di giovare di siffatto potere eccezionale; egli assunse l'impegno formale di non usarne che dopo le elezioni generali, le quali non si poterono compiere che nell'ottobre. Mal sarebbesi quindi potuto in due mesi condurre a termine una riforma, per cui vogliansi molti dati di fatto precisi e sicuri, che richiedono lungo e pacato lavoro. Ma non trasandaronsi dal Ministero gli studi di preparazione indispensabili per la grave materia di cui è parola.

Il sottoscritto frattanto reputa superfluo d'intrattenervi, o signori, sul bisogno di non ritardar oltre la riforma di detta circoscrizione, atteso che lungamente se ne parlò nella disamina della legge 20 marzo, quando, se si contese sui modi di meglio eseguirla, niuno negò

(7) il vantaggio, anzi la necessità di farla per semplificare l'amministrazione pubblica e diminuirne le spese.

Sembra altresì inutile il ripetere ciò che allora si disse della convenienza che tale riforma si faccia dal potere Esecutivo per delegazione del Legislativo.

Perciò il Ministero vi chiede, o signori, la proroga del termine fissato dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 fino a tutto il mese di giugno dell'entrante anno, e confida che approverete l'unito schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, perchè il Governo possa valersi della facoltà accordata dall'articolo 2 della legge stessa d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, non che il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese, è prorogato a tutto il mese di giugno dell'anno 1866.

Signori! -

La Legge per l'unificazione amministrativa
del Regno d'Italia 20 Marzo 1865
Art. 2248, diede facoltà al Governo d'in-
trodurre nelle circoscrizioni territoriali
delle Provincie e dei circondari quei
mutamenti che fossero dettati da evi-
dente necessità, ma all'art. 3 ne li-
mitava l'esercizio entro quest'anno.

Imperiosi motivi di politica convenienza non
lasciarono al Ministero di giovargli
di siffatto potere eccezionale, egli as-
sunse l'impegno formale di non usarne
che dopo le elezioni generali, le quali
non si poterono compiere che nell'Otto-
bre. Mal farebbesi quindi potuto in
due mesi condurre a termine una riforma,
ma, per cui vogliono molti dati di
fatto precisi e sicuri, che richiedono lungo



Proposta fatta dal
C. S. il 13. Febbr. 1865
C. S. il 14. Febbr. 1865
C. S. il 15. Febbr. 1865
C. S. il 16. Febbr. 1865
C. S. il 17. Febbr. 1865
C. S. il 18. Febbr. 1865
C. S. il 19. Febbr. 1865
C. S. il 20. Febbr. 1865
C. S. il 21. Febbr. 1865
C. S. il 22. Febbr. 1865
C. S. il 23. Febbr. 1865
C. S. il 24. Febbr. 1865
C. S. il 25. Febbr. 1865
C. S. il 26. Febbr. 1865
C. S. il 27. Febbr. 1865
C. S. il 28. Febbr. 1865
C. S. il 29. Febbr. 1865
C. S. il 30. Febbr. 1865

3
e parato lavoro. Non pertanto tra-
sandaronsi dal Ministero gli studi
di preparazione indispensabili per la
grave materia di cui è parola.

Il sottoscritto frattanto reputa superfluo
intrattenervi, o Signori, sul bisogno
di non ritardar oltre la riforma di
detta circoscrizione, atteso che lungamente
se ne parlò nella Dìammina
della Legge 20 Marzo, quando, se si
contasse sui moti di meglio eseguir-la,
nissimò negò il vantaggio, anzi la neces-
sità di farla per semplificare l'ammi-
nistrazione pubblica e diminuirne le spese.

Sembra altrui inutile il ripetere ciò che allora
si disse della convenienza che tale ri-
forma si faccia dal Potere esecutivo
per Delegazione del Legislativo.

Perciò il Ministero vi chiede, o Signori, la
procega del termine fissato dall'articolo
3 della Legge 20 Marzo 1865 fuo

a tutto il mese di giugno dell'entrante
anno, e confida che approverete l'importo sche
ma di Legge

~~Il Ministro
e Vostro~~

W. G.
Progetto di legge presentato dal Ministro
dell'Interno / Natali

Prova della facoltà accordata al Governo
di introdurre, unitamente nelle circoscrizioni
territoriali

Tomata del 12. Dicembre 1869.

Progetto di Legge

Articolo Unico

Il termine stabilito dall'art. 3 della Legge 20
Maggio 1865 N. 2248, per cui il Governo
possa valersi della facoltà accordata dal-
l'art. 2 della Legge stessa d'introdurre
nelle circoscrizioni territoriali delle Pro-
vincie e dei Circondari quei mutamenti
che sono dettati da evidente necessità, udito
il parere dei Consigli Provinciali e dei
Consigli Comunali specialmente interpe-
fati; non che il parere del Consiglio di
Stato, allo scopo di semplificare la pub-
blica Amministrazione e diminuire le
spese, è prorogato a tutto il mese di
Giugno dell'anno 1866.



Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge, e sostenerne la discussione:

Progetto di legge

articolo unico

Il termine stabilito dall'art. 3. Della Legge 20. Marzo 1865. N.º 2248, perchè il Governo possa valersi della facoltà accordata dall'art. 2. Della Legge stessa d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, invito il parere dei consigli provinciali e dei consigli comunali specialmente interessati, nonché il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese, e prorogato a tutto il mese di Giugno dell'anno 1866.

Dato a Firenze addì 10 Dicembre 1865.

Latini



Sulla proposta del Nostro Ministro per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per gli Affari dell'Interno è autorizzato a ritirare il progetto di legge inteso a prorogare la facoltà accordata al Governo dall'art. 2. Delle Legge 20. Marzo 1865. N.º 2248. d'introdurre simultaneamente nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari, il quale fu presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del Dicembre 1865.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 18. febbrajo 1866.

Vittorio Emanuele II

Chiare